



COMUNE DI BORGO SAN LORENZO
PROVINCIA DI FIRENZE

COPIA DI DETERMINAZIONE

Numero 1001 del 18-12-17

**Oggetto: PULIZIA DEI SERVIZI IGIENICI E VUOTATURA CESTINI
AL PARCO DELLA MISERICORDIA PER L'ANNO 2018 - RIN=
NOVO AFFIDAMENTO COOP. ARCHIMEDE SCS DI SCARPERIA
E SAN PIERO (FI) PER EURO 6.750,00 (OLTRE IVA)**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

PREMESSO che questo Ente, nell'ambito dei propri compiti istituzionali, ha realizzato un'area a verde pubblico di particolare pregio e bellezza, denominato parco della "Misericordia";

CONSIDERATO che l'area a verde, creata con l'intento di offrire alla popolazione un luogo di ritrovo e di svago all'interno del centro urbano, facilmente raggiungibile, privo di barriere architettoniche e quindi accessibile a chiunque (anziani, disabili, bambini piccoli, ecc...), necessita di manutenzione, cura e pulizia per garantirne la piena funzionalità ed il decoro;

RILEVATO che questa Amministrazione Comunale ha necessità, per carenza di personale, di integrare le funzioni di cura e manutenzione con risorse esterne ed in particolare provvedere:

1. apertura e chiusura dei servizi igienici (i servizi rimangono aperti solo durante il giorno dalle ore 9.00 alle ore 21.00 massimo);
2. pulizia dei servizi igienici;
3. tenuta in ordine e pulizia dei vialetti, dei piazzali delle aree a verde, sportive ed attrezzate;
4. svuotamento dei cestini e sostituzione dei sacchetti;
5. pulizia area intorno al laghetto almeno una volta al mese;

DATO ATTO del disposto del comma 2^a, lett. a), dell'art. 36 del D. Lgs. n. 50 del 18.04.2016, come modificato dal D. Lgs. n. 56/2017, il quale stabilisce che le acquisizioni di beni, servizi e lavori inferiori alle soglie comunitari (stabilite dal precedente art. 35) possono essere affidate:

- *per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, **anche senza previa consultazione di due o più operatori economici** o per i lavori in amministrazione diretta.... omissis.."*

VISTO l'art. 37, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. intitolato "Aggregazioni e centralizzazione delle committenze" che stabilisce:

"Le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza. Per effettuare procedure di importo superiore alle soglie indicate al periodo precedente, le stazioni appaltanti devono essere in possesso della



COMUNE DI BORGO SAN LORENZO
PROVINCIA DI FIRENZE

necessaria qualificazione ai sensi dell'articolo 38".

VISTA la determinazione n. 837 del 23.12.2017 con la quale, in seguito a procedura concorrenziale, si affidavano i servizi di cui sopra, per l'anno 2017, alla Coop. "Archimede scs onlus" di Scarperia e San Piero (Fi) per un importo contrattuale di € 6.750,00 (oltre Iva), come da offerta economica conservata in atti;

RICHIAMATO il punto 5 "Durata dell'appalto" della lettera di invito allegata alla determinazione a contrarre n. 790 del 14.12.2016 nel quale viene precisato:

"La durata dell'affidamento è di anni 1 (uno) a partire dal prossimo 01 gennaio 2017 (con possibilità di rinnovo per un ulteriore anno)".

RITENUTO pertanto lecito ed opportuno procedere al rinnovo del contratto in scadenza fino al 31.12.2018 per le seguenti motivazioni in fatto e diritto:

1. IN DIRITTO:

In merito all'istituto del rinnovo dei contratti pubblici la giurisprudenza più recente, dopo un primo periodo "rigorista", ha affermato che: *"Né l'art. 23, legge 18 aprile 2005, n. 62, né l'art. 57, D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 né i principi comunitari consolidati in materia contrattuale, impediscono il rinnovo espresso dei contratti pubblici, allorché la facoltà di rinnovo, alle medesime condizioni e per un tempo predeterminato e limitato, sia ab origine prevista negli atti di gara e venga esercitata in modo espresso e con adeguata motivazione"* (cfr. Consiglio di Stato, sez. III, sent. 05/07/2013, n. 3580; TAR Piemonte, TO, sent. 12 giugno 2014 n. 1029);

In particolare, è stato sottolineato che:

"L'art. 23 della L. n. 62 del 2005, che modifica l'articolo 6, comma 2, della L. 24 dicembre 1993, n. 537, il quale, nella prima parte, espressamente vieta il rinnovo tacito dei contratti scaduti per la fornitura di beni e servizi, prevede che il contratto scaduto può essere prorogato per il tempo necessario all'indizione di nuova gara, anche in assenza della previsione espressa di proroga contenuta negli atti di gara, purché nei detti limiti.

L'art. 57, comma 7, D.Lgs. n. 163 del 2006 dispone esclusivamente il divieto di rinnovo tacito di tutti i contratti aventi ad oggetto forniture, servizi e lavori, e commina la nullità di quelli rinnovati tacitamente.

Inoltre, un argomento positivo a favore dell'ammissibilità del rinnovo contrattuale, se espressamente previsto dalla lex di gara, si trae dall'art. 29 del codice dei contratti, che a proposito del calcolo del valore stimato degli appalti e dei servizi pubblici prescrive che si tenga conto di qualsiasi forma di opzione o rinnovo del contratto.

E' evidente che i divieti di cui alle norme richiamate sono ispirati alla finalità di scongiurare affidamenti reiterati allo stesso soggetto in elusione al principio di concorrenza, che più di ogni altro garantisce la scelta del miglior contraente, sia sotto il profilo della qualificazione tecnica dell'operatore, che della convenienza economica del contratto; tuttavia, allorché la possibilità della "proroga" contrattuale sia resa nota ai concorrenti sin dall'inizio delle operazioni di gara, cosicché ognuno possa formulare le proprie offerte in considerazione della durata eventuale del contratto, nessuna lesione dell'interesse pubblico alla scelta del miglior contraente è possibile riscontrare, né alcuna lesione dell'interesse generale alla libera concorrenza, essendo la fattispecie del tutto analoga, dal punto di vista della tutela della concorrenza, a quella nella quale si troverebbero le parti contraenti nell'ipotesi in cui l'azienda avesse operato, ab initio, una scelta "secca" per la più lunga durata del contratto (sei anni, anziché tre più tre).

E' evidente che la soluzione di operare un frazionamento della durata del contratto (con riserva espressa di optare per il suo prolungamento eventuale, nei termini anzidetti) meglio risponde



COMUNE DI BORGO SAN LORENZO
PROVINCIA DI FIRENZE

all'interesse pubblico, poiché consente di rivalutare la convenienza del rapporto dopo un primo periodo di attività, alla scadenza contrattuale, sulla base dei risultati ottenuti, senza un vincolo di lungo periodo, ed eventualmente, se ritenuta non conveniente la prosecuzione del rapporto, lascia libera l'Amministrazione di reperire sul mercato condizioni migliori; scelta quanto mai opportuna nel settore assicurativo, esposto a rapide evoluzioni in virtù dell'andamento dei rischi. Anche la giurisprudenza più recente si è pronunciata nel senso della legittimità delle "proroghe dei contratti affidati con gara, se già previste ab origine, e comunque a determinate condizioni. Viceversa, una volta che il contratto scada e si proceda ad una sua proroga senza che essa sia prevista ab origine, o oltre i limiti temporali consentiti, la proroga è da equiparare ad un affidamento senza gara." (Consiglio di Stato, VI, 16.2. 2010, n. 850; sez. V, 27 aprile 2012, n. 2459; VI 16.3.2009, n. 1555).

*Quale argomento sistematico a favore della possibilità di un rinnovo contrattuale debitamente pubblicizzato nell'originaria procedura di evidenza pubblica occorre ricordare il disposto dell'**art. 29 del codice dei contratti** (che riproduce testualmente la presupposta direttiva comunitaria) il quale prescrive che il valore stimato degli appalti debba tenere conto delle previste forme di opzione o rinnovo. La norma non avrebbe alcun senso in un ordinamento in cui il rinnovo contrattuale fosse in generale escluso.*

In definitiva, è da ritenere che l'opzione del rinnovo a favore dell'Amministrazione (facoltà), da considerare lecita alle suddette condizioni, è cosa diversa da eventuale ed asserito diritto al rinnovo a favore dell'appaltatore, che invece è da ritenere insussistente e/o illecito;

2. IN FATTO

a. Applicando i suddetti principi alla fattispecie di cui al presente atto risulta che:

- la previsione espressa della proroga (rinnovo) sussiste;
- altrettanto vale per l'indicazione dei limiti temporali consentiti che risulta espressamente effettuata (massimo 1 anni dalla stipulazione del contratto iniziale);
- nel rispetto dei principi comunitari di trasparenza e concorrenza, la clausola conosciuta e accettata da tutti i partecipanti alla gara, ha formato oggetto dell'insieme di regole sulle quali si era svolto il confronto concorrenziale fra le imprese quindi i partecipanti hanno potuto formulare le proprie offerte tenendo conto della possibilità del prolungamento della durata del contratto;
- in definitiva risulta lecito in astratto procedere al rinnovo del contratto di cui trattasi;

b. Per consentire di procedere in concreto a tale rinnovo occorre indicare altresì le motivazioni di convenienza per l'Amministrazione in tal senso invocabili, come segue:

- il positivo e soddisfacente espletamento del servizio prestato per il periodo contrattuale scaduto fanno ben deporre per uguale risultato in sede di rinnovo;
- risulta evidente l'opportunità di dare continuità ai servizi erogati;
- risulta altresì possibile risparmiare sui costi del servizio che rimangono invariati;
- risulta, infine, un risparmio certo e non irrilevante di costi amministrativi in caso di rinnovo rispetto all'eventualità di una nuova procedura concorrenziale di affidamento imminente;

DATO ATTO che la Coop. Sociale di cui sopra, con nota pervenuta in data 13.12.2017 prot. n.



COMUNE DI BORGO SAN LORENZO
PROVINCIA DI FIRENZE

28459, ha confermato l'assenso a proseguire il servizio alle stesse condizioni e patti previsti nel precedente rapporto contrattuale;

RILEVATO che l'art. 32, comma 14^a, del D. Lgs. n. 50/2016 prevede che:

“Il contratto è stipulato, a pena di nullità, con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante della stazione appaltante o mediante scrittura privata in caso di procedura negoziata ovvero per gli affidamenti di importo non superiore a 40.000 euro mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri;

PRECISATO pertanto che la stipula del contratto avverrà con le modalità di cui sopra relativamente alla parte degli affidamento per importi non superiori ai 40.000,00 euro (per mezzo di corrispondenza, secondo l'uso commerciale, anche avvalendosi di sistemi elettronici;

DATO ATTO che il codice CIG, rilasciato dall'Autorità Nazionale Anticorruzione, ai sensi della L. 136/2010 e smi, è il seguente: ZF215FA02;

PRECISATO che il presente atto equivale anche a determina a contrarre ai sensi dell'art. 192 del D. Lg 267/2000 che prevede i contenuti necessari delle determinazioni a contrarre;

RITENUTO che gli stessi siano tutti riportati nel presente atto (fine che il contratto intende perseguire, oggetto del contratto, forma del contratto, clausole ritenute essenziali, modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base);

CONSIDERATO che le somme necessarie al finanziamento della spesa sono reperite all'interno del bilancio 2017/2018/2019;

DATO ATTO che la ditta aggiudicatrice di cui sopra è formalmente obbligata, ai sensi dell'articolo 3 della Legge n. 136 del 13 agosto 2010 e sue successive modificazioni ed integrazioni, a garantire la piena tracciabilità di tutti i flussi finanziari relativi al presente servizio, utilizzando allo scopo un apposito conto corrente dedicato e comunque assicurando il pieno rispetto delle regole stabilite (come da dichiarazione conservata in atti);

DATO ATTO che la ditta aggiudicataria ha rimesso altresì la dichiarazione di “pantouflage – revolving doors” relativa all'affidamento di incarichi professionali o stipula di contratti di lavoro subordinato ad ex dipendenti del Comune di Borgo San Lorenzo (anch'essa conservata in atti);

CONSIDERATO inoltre che l'aggiudicatario risulta in regola con gli adempimenti contributivi, come risulta da Durc on line prot. Inail9376697 richiesto il 05.11.2017 e valevole fino al 06.03.2018, conservato in atti;

VISTO l'art. 147 bis, comma 1, del T.U.E.L. approvato con D. Lgs. n. 267/2000 – introdotto dall'art. 3, comma 1 lett. d), del D.L. n. 147/2012, convertito con modificazione nella Legge n. 213/2012- , con riguardo al controllo preventivo sulla regolarità amministrativa e contabile, da esprimersi obbligatoriamente dal Responsabile di Servizio, attraverso apposito parere;

VISTO, altresì, l'art. 8, comma 3, del regolamento comunale sui controlli interni

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 29 del 23.03.2017 e smi con la quale è stato



COMUNE DI BORGO SAN LORENZO
PROVINCIA DI FIRENZE

approvato il Piano Esecutivo di Gestione (parte finanziaria) con relativa assegnazione ai responsabili dei Servizi delle risorse necessarie alla gestione degli esercizi 2017/2018/2019, considerati nel bilancio finanziario di previsione;

RITENUTO, in base alla propria competenza dirigenziale, di provvedere in merito;

DETERMINA

1. DI APPROVARE, per le motivazioni di cui in parte narrativa, il **rinnovo del contratto** di affidamento dei servizi presso il Parco della Misericordia, come sotto descritti, alla “*Archimede Coop. sociale onlus*” di Scarperia e San Piero (Fi) fino al 31.12.2018 per un importo contrattuale di € 6.750,00 (oltre Iva):

- apertura e chiusura dei servizi igienici (i servizi rimangono aperti solo durante il giorno dalle ore 9.00 alle ore 21.00 massimo);
- pulizia dei servizi igienici;
- tenuta in ordine e pulizia dei vialetti, dei piazzali delle aree a verde, sportive ed attrezzate;
- svuotamento dei cestini e sostituzione dei sacchetti;
- pulizia area intorno al laghetto almeno una volta al mese;

2. DI IMPEGNARE la spesa derivante dal presente atto determinativo di complessivi € 8.235,00 (Iva compresa) sul cap. 6351 “cap. 6351 “Manutenzione ordinaria parchi e giardini – prestazione di servizi” (Codice Bilancio 09.02-1.03.02.09.008);

3. DI CONFERMARE la stipula del contratto mediante le modalità previste dall’art. 32, comma 14[^], del D. Lgs. n. 50/2016 e smi nella parte relativa agli affidamenti inferiori agli euro 40.000 (*mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri*);

4. DI PRECISARE che il presente atto è soggetto alla pubblicazione dei dati come previsto dall’art. 37 del D. L.vo n. 33/2013 nella parte del sito istituzionale denominata “*Amministrazione trasparente*”;

5. DI DARE ATTO che tale spesa non rientra tra quelle soggette ai limiti previsti dalle varie disposizioni normative riguardanti gli Enti Locali di cui al D. L. 78/2010, convertito nella L. 122/2010;

6. DI DARE ATTO del rispetto dell’art. 183, 6[^] comma, del D. Lgs. n. 267/2000 trattandosi di spesa necessaria per garantire la continuità dei servizi connessi con le funzioni fondamentali, fatta salva la costante verifica del mantenimento degli equilibri di bilancio, anche con riferimento agli esercizi successivi al primo;

7. DI DARE ATTO infine che, ai sensi e per gli effetti della L. 241/90, nonché del D. Lgs. n. 50/2016 e loro smi, responsabile della presente procedura e della sua esecuzione é la d.ssa Giovanna Nardoni, della U.O. Staff di questo Servizio Tecnico.

Il R.U.O./R.P.



COMUNE DI BORGO SAN LORENZO
PROVINCIA DI FIRENZE

Il Dirigente
F.to GRAZZINI EMANUELE



COMUNE DI BORGO SAN LORENZO
PROVINCIA DI FIRENZE

Ufficio: U.O. STAFF TECNICO

DETERMINAZIONE N. 1001 DEL 18-12-17

**Oggetto: PULIZIA DEI SERVIZI IGIENICI E VUOTATURA CESTINI
AL PARCO DELLA MISERICORDIA PER L'ANNO 2018 - RIN=
NOVO AFFIDAMENTO COOP. ARCHIMEDE SCS DI SCARPERIA
E SAN PIERO (FI) PER EURO 6.750,00 (OLTRE IVA)**

PARERE favorevole di regolarità contabile e VISTO attestante la copertura finanziaria espressi sulla presente determinazione ai sensi degli artt. 147 bis e 151 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000.

Importo Impegno di spesa € 8.235,00

Lì 19-12-2017

Il Ragioniere
F.to GIANNELLI MARCO